

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1978

Presidenza del Presidente de' COCCI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Protezione del nome "smalto" » (1081)
(Seguito della discussione e approvazione
con modificazioni)

PRESIDENTE . . .	Pag. 149, 151, 152 e <i>passim</i>
ALIVERTI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .	152, 154
DEL PONTE (DC), relatore alla Commissione .	150 151, 152 e <i>passim</i>
FORMA (DC)	151, 155, 156
GIROTTI (DC)	154
TALAMONA (PSI)	152, 155
VILLI (PCI)	151, 152, 153

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

VIGNOLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Protezione del nome "smalto" » (1081)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione del nome "smalto" ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione del disegno di legge in titolo, iniziata nella seduta del 10 maggio, venne rinviata al fine di consentire al relatore e ai senatori Villi e Talamona, che avevano prospettato l'opportunità di migliorare la formulazione di talune disposizioni del provvedimento, di predisporre un nuovo testo che tenesse conto delle esigenze manifestate in quella occasione.

Do quindi la parola al senatore Del Ponte perchè riferisca alla Commissione circa gli

accordi intercorsi per il perfezionamento del testo del disegno di legge.

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione*. Dopo la discussione svoltasi nella seduta del 10 maggio e l'opportuno rinvio della stessa, in base a quelle che erano le osservazioni immediatamente emerse, è stato predisposto — e dobbiamo ringraziare della collaborazione soprattutto il senatore Villi — un nuovo testo del disegno di legge, nel quale sono state accolte le varie richieste avanzate. Sottoporro ora tale nuovo testo all'attenzione degli onorevoli colleghi anche per vedere se non sia il caso di inserire ulteriori modifiche, la cui opportunità è emersa da un primo esame effettuato assieme all'onorevole rappresentante del Governo prima dell'inizio di questa seduta.

Per quanto riguarda l'articolo 1 non vi è nulla da dire in quanto il testo predisposto ripropone alla lettera quello del disegno di legge originario.

L'articolo 2 invece dovrebbe essere perfezionato dal punto di vista letterale e quindi modificato più che altro sul piano formale, ma non nella sostanza. Esso infatti reciterebbe: « Il nome smalto dovrà essere usato per indicare esclusivamente il prodotto avente le caratteristiche di cui all'articolo 1. È vietato l'impiego di ogni mezzo di presentazione o di indicazione suscettibile di creare, anche solo foneticamente, confusione nell'acquirente sulla natura, l'origine e le qualità sostanziali dei prodotti o degli oggetti rivestiti di smalto ». Ora, in merito a questa nuova formulazione dell'articolo 2, vorrei fare subito una osservazione di fondo per vedere se sulla stessa è possibile trovare un accordo. L'onorevole rappresentante del Governo, infatti, ha prospettato l'opportunità di inserire un ulteriore articolo del seguente tenore: « La precedente disposizione non si applica ai prodotti cosmetici »; questo perchè nell'uso comune il nome smalto sta ad indicare, oltre al prodotto avente le caratteristiche di cui all'articolo 1, anche il prodotto cosmetico per le unghie. A me pare, però, che prevedere la non applicabilità della disposizione di cui all'articolo 2 in un apposito artico-

lo soltanto nei confronti dei prodotti cosmetici sia, per così dire, troppo limitativo, nel senso che il nome smalto potrebbe essere usato anche per altri prodotti ed in altri settori, che verrebbero quindi a non essere coperti dall'introduzione di questa disposizione, subendo perciò una specie di discriminazione. Ad evitare tale inconveniente, riterrei sufficiente ripetere semplicemente nel nuovo testo dell'articolo 2 — ed in questo caso non si tratterebbe di una ripetizione, ma soltanto di una puntualizzazione — quanto è già detto nel precedente articolo 1 per quanto concerne la qualità degli oggetti su cui lo smalto viene applicato e cioè le parole « per oggetti metallici e ceramici ». La stessa precisazione, necessaria — ripeto — a chiarire che la disposizione non si applica ai prodotti cosmetici, andrebbe ripetuta nel successivo articolo 4, che pertanto reciterebbe come segue: « Chiunque pone in vendita prodotti metallici e ceramici con il marchio "smalto" che non abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. La sanzione amministrativa predetta è applicata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ». Con ciò il provvedimento diventa per sé riduttivo e non entra nel settore dei cosmetici o in altri eventuali settori che non concernano i prodotti metallici o ceramici. Vorrei peraltro sentire in proposito l'onorevole rappresentante del Governo che ha appunto suggerito, su richiesta del settore, l'introduzione di un apposito articolo per precisare la non applicazione delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame ai prodotti cosmetici.

Il nuovo testo dell'articolo 3 tiene conto soprattutto di quanto venne puntualizzato nella precedente seduta dal senatore Villi in ordine alla protezione del nome smalto. Esso reciterebbe: « I prodotti di uso utensile o di interesse artistico, eventualmente indicati con denominazione commerciale convenzionale, dovranno essere contrassegnati con

il nome " smalto " qualora confezionati conformemente all'articolo 1. Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio "smalto" sono istituite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ». Per quanto riguarda questo articolo, mi permetterei solo di far presente all'onorevole collega l'opportunità di sostituire l'espressione « confezionati », che mi sa, per così dire, di imballaggio e non di produzione a livello industriale, con l'altra « ottenuti » o con quella che egli ritenesse più appropriata.

V I L L I . L'osservazione del senatore Del Ponte è indubbiamente giusta. Si potrebbe allora dire « qualora conformi all'articolo 1 » o « se conformi all'articolo 1 ».

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione*. Dell'articolo 4, il cui testo rimane pressochè identico a quello originario, ho già detto prima.

Infine, in accoglimento della richiesta avanzata nella precedente seduta dal senatore Talamona di inserire una norma transitoria che renda possibile lo smaltimento dei prodotti smaltati che, in conseguenza dell'approvazione della normativa in esame, si venissero a trovare fuori legge, si vorrebbe aggiungere un articolo 5 del seguente tenore. « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite per il settore le organizzazioni dei commercianti e delle imprese di produzione e di applicazione, provvederà a fissare norme transitorie per lo smercio di prodotti già confezionati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e non conformi alle disposizioni in essa contenute ».

Questo dunque è il nuovo testo del disegno di legge, elaborato da me insieme ai senatori Villi e Talamona, sulla base delle osservazioni fatte nel corso della precedente seduta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura nel nuovo testo elaborato dal

relatore e dai senatori Villi e Talamona, invitando nel contempo gli onorevoli colleghi a porre particolare attenzione alla sua formulazione tecnico-legislativa, che potrebbe essere suscettibile di qualche piccolo perfezionamento:

Art. 1.

Lo smalto è un prodotto ottenuto dalla fusione di componenti inorganici che solidificando assumono lo stato vetroso. Lo smalto viene applicato a temperatura superiore ai 400 gradi centigradi in uno o più strati su oggetti metallici e ceramici con cui viene a costituire un tutt'uno inscindibile.

F O R M A . Vorrei chiedere al senatore Villi dei chiarimenti in quanto non mi intendo molto della materia di cui ci stiamo occupando o meglio me ne intendo solo perchè vivo in un paese dove si producono oggetti smaltati. Ora, a me risulta che i prodotti ceramici smaltati si possono ottenere seguendo due metodi diversi: uno è quello di mettere il pezzo a caldo nel forno, così da ottenere una superficie di un certo genere, e un altro è invece quello che prevede appunto la procedura più particolarmente descritta all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Ora, la domanda che vorrei porre è la seguente: la procedura di cui all'articolo 1 vale per entrambi i casi?

Sempre all'articolo 1 inoltre è detto « applicato a temperatura superiore ai 400 gradi centigradi ». Al riguardo, peraltro, desidero far rilevare che talvolta, invece, lo smalto viene applicato a freddo e poi fuso, portando il pezzo ad una certa temperatura. Vorrei quindi avere chiarimenti in proposito.

V I L L I . Mi rammarico di non avere assolutamente nulla da dire a questo riguardo; debbo infatti confessare la mia più completa ed assoluta ignoranza in materia. Tutt'al più potrei ricordare — come del resto ho rilevato nel corso della precedente seduta — che vi sono degli elementi più differenziati — ed in questi forse c'è una risposta alla domanda del senatore Forma — nella definizione tedesca di « smalto ».

10^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

P R E S I D E N T E . Faccio presente agli onorevoli commissari che l'articolo 1 — e questo ci è un po' di conforto — è identico al testo predisposto a suo tempo dai tecnici del Governo ed ha resistito alla critica del senatore Villi e degli altri colleghi; questo evidentemente ci dovrebbe abbastanza tranquillizzare!

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione.* In proposito, riallacciandomi a quanto è stato testè detto dal senatore Villi, posso citare di nuovo la definizione tedesca di smalto — e dobbiamo riconoscere che di solito i tedeschi sono abbastanza pignoli almeno nella formulazione delle leggi — data dall'Ente statale per le forniture merceologiche: « Lo smalto è una massa ottenuta per fusione e sinterizzazione di componenti inorganici, essenzialmente allo stato di ossidi, la quale raffreddandosi assume consistenza vetrosa; essa deve essere applicata per fusione o è stata applicata per fusione — in uno o più strati, in parte con aggiunte — su oggetti di metallo o di metallo vetroso ».

V I L L I . A me sembra di capire che la temperatura sia essenziale per provocare la sinterizzazione. Questo è un fatto acquisito perchè altrimenti lo stato vetroso ottenuto per raffreddamento non reggerebbe bene. Poi c'è una tecnica di applicazione; in proposito il senatore Forma ci ha detto che esistono tecniche diverse di applicazione, una delle quali forse può essere a freddo con altre tecniche di preparazione delle superfici.

Mi pare quindi che le osservazioni fatte dall'onorevole collega non siano in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1 a proposito della temperatura, trattandosi di due cose del tutto diverse.

A L I V E R T I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dobbiamo riferirci alle intese a suo tempo intervenute per l'identificazione del prodotto con riferimento anche alle altre legislazioni e a procedure già in atto. L'articolo in esame, pertanto, che riprende il testo

originario del disegno di legge, può senz'altro essere approvato.

P R E S I D E N T E . Propongo di dire « metallici o ceramici » anzichè « metallici e ceramici » per evitare che si possa intendere che gli oggetti dentro devono essere metallici e fuori devono essere ceramici.

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione.* D'accordo.

A L I V E R T I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono favorevole alla modifica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento da me proposto, tendente a sostituire le parole « metallici e ceramici » con le altre: « metallici o ceramici ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

Il nome « smalto » per oggetti metallici o ceramici dovrà essere usato per indicare esclusivamente il prodotto avente le caratteristiche di cui all'articolo 1. È vietato l'impiego di ogni mezzo di presentazione o di indicazione suscettibile di creare, anche solo foneticamente, confusione nell'acquirente sulla natura, l'origine e le qualità sostanziali dei prodotti o degli oggetti rivestiti di smalto.

T A L A M O N A . Mi sorge il dubbio che indicando in modo esplicito « per oggetti metallici o ceramici » non lasciamo la possibilità di usare il nome « smalto » per oggetti che non siano metallici o ceramici, come, per esempio, per oggetti di legno. Una cucina a smalto, per esempio, viene definita attualmente a smalto, ma essendo di legno, con la presente norma non potrà più essere definita tale.

10^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

PRESIDENTE. Si dirà: « cucina laccata ». La lacca su legno ha un pregio ben maggiore. Del resto nell'articolo 1, già approvato, è previsto che lo smalto deve essere applicato a temperatura superiore ai 400 gradi centigradi.

VILLI. Lo scopo del disegno di legge è di proteggere prodotti che hanno la caratteristica di avere applicato sulla superficie una certa cosa che noi definiamo smalto secondo quanto previsto dall'articolo 1 che abbiamo già approvato e che non va confusa con altre cose che possono essere fisicamente simili come lucidità e via dicendo, ma che derivano da un processo di evaporazione e che non hanno nulla a che fare con lo smalto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui è già stata data lettura.

È approvato.

Art. 3.

I prodotti di uso utensile o di interesse artistico, eventualmente indicati con denominazione commerciale convenzionale, dovranno essere contrassegnati con il nome « smalto » qualora confezionati conformemente all'articolo 1. Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio « smalto » sono istituite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Che cosa significa « di uso utensile »?

VILLI. Si intendono le pentole, le utensilerie di vario tipo.

PRESIDENTE. Ma non è il prodotto contrassegnato con il nome « smalto », semmai è la verniciatura!

VILLI. Il nome « smalto » indica la caratteristica di quell'oggetto.

DEL PONTE, relatore alla Commissione. Qui si tratta di proteggere il nome « smalto » ed è per questo motivo che è stato inserito questo articolo. Se c'è un settore dove si abusa del nome « smalto », infatti, è proprio quello dell'utensileria e degli oggetti artistici. L'oggetto artistico che ha la protezione del nome « smalto » è quello che ha quella certa caratteristica, cioè che ha sulla superficie quel determinato prodotto che viene applicato a temperatura superiore ai 400 gradi centigradi.

PRESIDENTE. Non facevo una questione di sostanza, ma di forma. Non è più esatto precisare: « Nel caso di prodotti di uso utensile o di interesse artistico, eventualmente indicati, potrà essere utilizzato il nome « smalto » qualora i prodotti stessi siano confezionati conformemente all'articolo 1 »?

VILLI. Non « potrà », ma « dovrà essere utilizzato »!

PRESIDENTE. Quindi dovrà essere obbligatoriamente usato il nome « smalto ».

VILLI. Desidero fare una precisazione. L'elemento ispiratore di questo articolo si trova nell'articolo 3 della legge sugli imballaggi preconfezionati dove si dice che detti imballaggi dovranno essere contrassegnati con il marchio CEE. Questa è una difesa di un certo prodotto. Il produttore deve assumersi la responsabilità di dire che quel dato prodotto è di smalto.

PRESIDENTE. L'inciso « eventualmente indicati con denominazione commerciale convenzionale » è poco chiaro. Potremmo dire: « anche se indicati con denominazione commerciale convenzionale ».

Inoltre, poichè è un lusso, in fondo, utilizzare il nome smalto, anzichè dire « sono istituite », si dovrebbe dire: « sono stabilite ».

10ª COMMISSIONE

29º RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Infine, anzichè dire: « I prodotti di uso utensile o di interesse artistico », ritengo sia meglio adottare la seguente dizione: « I prodotti utensili o di interesse artistico ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura dell'articolo 3 nel testo risultante dalle proposte fin qui formulate:

« I prodotti utensili o di interesse artistico, anche se indicati con denominazione commerciale convenzionale, dovranno essere contrassegnati con il nome « smalto » se conformi all'articolo 1. Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio « smalto » sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

Chiunque pone in vendita prodotti metallici o ceramici con il marchio « smalto » che non abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. La sanzione amministrativa predetta è applicata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

G I R O T T I . Questa sanzione amministrativa può, a mio giudizio, non avere alcun valore. È ad esempio il caso della vendita di un prodotto che vale dieci milioni contro un'ammenda di 50.000 lire. Se quindi si vuole applicare una sanzione amministrativa, questa deve essere commisurata al prezzo di vendita del prodotto, altrimenti non ha alcun valore. Si dovrebbe perciò stabilire l'importo dell'ammenda nella misura di due o tre volte il prezzo di ven-

dità, nel qual caso si potrebbe parlare di sanzione adeguata, altrimenti ritengo sia inutile ai fini che si vogliono raggiungere.

P R E S I D E N T E . Proprio per questo nel testo è previsto un minimo ed un massimo, da 50.000 a 500.000 lire, onde consentire all'autorità che applica la sanzione di tener conto dei vari casi.

G I R O T T I . La sanzione amministrativa, secondo me, ha senso solo se è stabilita nella misura di due o tre volte il prezzo di vendita, non se è fissa.

P R E S I D E N T E . Nelle sanzioni si prevede un minimo ed un massimo appunto per tener conto di quanto dice il senatore Girotti. In tutti i codici c'è sempre un minimo ed un massimo; inoltre abbiamo il parere favorevole della Commissione giustizia. Se il senatore Girotti vuol proporre un emendamento può farlo benissimo.

G I R O T T I . Non mi sembra il caso. Devo però ripetere che, se le sanzioni amministrative che prevediamo non sono commisurate al prezzo di vendita, non servono a nulla.

P R E S I D E N T E . Non possiamo neppure aumentare la misura del massimo, altrimenti dovremmo chiedere alla Commissione giustizia il parere sull'emendamento.

A L I V E R T I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Come rappresentante del Governo mi dichiaro favorevole al mantenimento dell'articolo così come è stato proposto anche perchè la filosofia del provvedimento non è tanto quella di perseguire eventuali violazioni, quanto quella di sancire che un determinato prodotto è salvaguardato da una norma di carattere generale. Cioè, col nome « smalto » noi attribuiamo dignità legislativa ad un prodotto. Che questo prodotto sia poi, più o meno, tutelato, dipende dalla capacità dei produttori di mantenerlo in un certo ambito di produzione, al di là del-

le eventuali sanzioni amministrative. In sostanza, la legislazione italiana per la prima volta ha definito che cosa è il prodotto confezionato con lo smalto. In questo senso credo debba essere inteso il provvedimento, per cui la sanzione amministrativa ritengo sia un fatto meramente accessorio in questo caso, in quanto non arriveremo, probabilmente mai, ad applicare sanzioni se non attraverso denunce che, più che ottenere l'applicazione della sanzione, vorranno indicare che una certa ditta ha violato le norme di confezione di determinati prodotti. Questo credo sia l'aspetto più importante del provvedimento, per cui lascerò il testo come è stato predisposto nel disegno di legge.

TALAMONA. Il collega Ariosto mi faceva giustamente osservare che la formulazione proposta dice « Chiunque pone in vendita » e non anche « chi produce ».

PRESIDENTE. Mi sembra una osservazione giusta. Comunico perciò alla Commissione che il senatore Talamona ha presentato un emendamento all'articolo 4, che dovrebbe iniziare così: « Chiunque produce o pone in vendita... eccetera ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Talamona.

È approvato.

DEL PONTE, relatore alla Commissione. Tenuto conto che nel momento della produzione non interferisce il marchio che viene poi indicato, è nel momento della vendita che si viola la legge.

PRESIDENTE. Al momento in cui si introduce il marchio si verifica la violazione.

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a fissare nor-

me transitorie per lo smercio di prodotti già confezionati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e non conformi alle disposizioni in essa contenute.

FORMA. La dicitura « prodotti già confezionati » si rifà all'articolo 3. Però in questa sede potrebbe generare qualche confusione, forse, perchè si tratta di prodotti che in un secondo tempo vengono confezionati per la vendita. Possono perciò esistere due momenti diversi. Quindi, invece di « prodotti già confezionati », io direi: « prodotti già esistenti », oppure: « giacenze esistenti », proprio per evitare che i prodotti non confezionati possano essere compresi.

PRESIDENTE. Sarebbe inoltre opportuno usare la dizione: « provvede a fissare », mettendo cioè il verbo al presente.

DEL PONTE, relatore alla Commissione. Devo segnalare che mi è stato fatto presente quella che potrebbe essere un'aggiunta all'inizio dell'articolo:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite per settori le organizzazioni dei commercianti e delle imprese di produzione ».

PRESIDENTE. Questa, se mai, mi sembra materia da ordine del giorno.

Sulla base delle proposte del senatore Forma e mio, l'articolo 5 dovrebbe risultare così formulato:

Art. 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a emanare norme transitorie per lo smercio di prodotti già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e non conformi alle disposizioni in essa contenute.

Metto ai voti l'articolo di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Quanto fatto presente dal senatore Del Ponte potrebbe essere trasformato in un or-

10^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

dine del giorno che dica presso a poco: « La 10^a Commissione permanente del Senato, approvando il disegno di legge n. 1081, Protezione del nome « smalto », esprime il voto che, nell'applicazione dell'articolo 5, il Ministro voglia sentire per settori le organizzazioni dei commercianti e delle imprese di produzione ».

F O R M A . Mi sembra che non sia nemmeno il caso di farne un ordine del giorno.

D E L P O N T E , *relatore alla Commissione.* Io avevo il dovere di esprimere il rilievo che mi era stato suggerito. Tenuto

poi conto della discussione intervenuta, mi sembra si possa concludere accettando il testo predisposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. GIULIO GRAZIANI